

**REGOLAMENTO (CE) N. 590/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2001**

**che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione
del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento
pubblico nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno compromesso gravemente la fiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza delle carni bovine. Ne è risultata una forte riduzione del consumo e un sensibile calo dei prezzi di tali carni, che potrebbe perdurare. Il mercato della carne bovina è gravemente perturbato ed esiste il conseguente rischio di un crollo.
- (2) Tenuto conto della situazione di mercato descritta e per migliorare l'efficacia delle misure da adottare, occorre ammettere all'intervento prodotti supplementari, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2001⁽³⁾, accettare carcasce che superano il peso massimo attualmente ammesso e appartenenti ad animali che hanno dovuto essere detenuti più a lungo a causa della scarsa domanda e, infine, adattare in via temporanea l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, sulla cui base viene definito il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore.
- (3) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000⁽⁵⁾, ha adottato misure speciali per i bovini allevati nel Regno Unito e di età superiore ai trenta mesi. Dette misure consistono nella macellazione e nella successiva distruzione dei bovini suddetti. Non è pertanto possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati del Regno Unito che superino detto limite di età. Inoltre, la decisione 2000/764/CE della Commissione⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/8/CE⁽⁷⁾ sui test bovini per accertare la presenza

dell'encefalopatia spongiforme bovina, prescrive che tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV bis della decisione 98/272/CE della Commissione⁽⁸⁾ a decorrere, al più tardi, dal 1° luglio 2001. D'altra parte, in previsione di un successivo smercio sul mercato, non possono essere ammessi all'intervento pubblico animali che non siano stati sottoposti ai suddetti test.

- (4) Affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo in seguito alla grave situazione del mercato, è opportuno autorizzare altresì l'acquisto all'intervento dei quarti anteriori definendone il prezzo a partire dai prezzi carcassa.
- (5) Gli articoli 10 e 16 del regolamento (CE) n. 562/2000 definiscono rispettivamente i periodi di presentazione delle offerte e quelli di consegna. Tenuto conto del calendario dei giorni festivi del secondo trimestre 2001, è opportuno per ragioni pratiche modificare i termini per la presentazione delle offerte nonché i termini di consegna dell'ultima gara del primo trimestre 2001.
- (6) Per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che risultano dai conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) di sesso maschile e originari della Comunità, detenuti nelle aziende di origine per mancanza di domanda e per i quali le suddette aziende non dispongono più di foraggi, è opportuno adottare le necessarie misure di sostegno secondo quanto disposto all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e permettere a tal fine l'acquisto all'intervento delle carcasce di questo tipo di animali. D'altra parte, per evitare che vengano conferiti a questo tipo d'intervento animali quasi pronti per il mercato, occorre limitare il peso delle carcasce ammissibili al regime. Tenuto conto del fatto che gli animali delle razze bovine che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001⁽¹⁰⁾, non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento «carne», è necessario escluderli dal beneficio di questo tipo di intervento. Inoltre, per evitare

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

⁽⁹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽¹⁰⁾ GU L 29 del 31.1.2001, pag. 27.